



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 12 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)**

Valide dal 1° gennaio 2020

318.1012 i DAF

11.19

## **Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020**

Il presente supplemento apporta alcuni aggiornamenti, in particolare in relazione alle DR. Le modifiche in questione sono contrassegnate dall'indicazione 1/20.

**Abbreviazioni**

CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
DTF	Decisione del Tribunale federale, Losanna
DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni vengono pubblicate nella 5 <sup>a</sup> parte della Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF).
E-VERA	Sistema d'informazione del DFAE
IPG	Indennità di perdita di guadagno
PC	Prestazioni complementari

- 1006  
1/20 Le rappresentanze svizzere situate in Stati che non sono membri dell'UE ([art. 153a cpv. 4 LAVS](#)) o dell'AELS (v. elenco dei Paesi membri dell'UE/AELS, N. 2003) richiamano l'attenzione di tutti i cittadini svizzeri che si iscrivono nel registro degli Svizzeri all'estero sulla possibilità di aderire all'assicurazione facoltativa.
- 2001 Chi intende aderire all'assicurazione facoltativa deve adempiere alle condizioni seguenti:
- avere la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato membro dell'UE (v. art. 153a cpv. 4 LAVS) o dell'AELS;
  - risiedere al di fuori dell'UE (v. art. 153a cpv. 4 LAVS) o dell'AELS;
  - non essere assicurato conformemente all'[art. 1a LAVS](#);
  - essere stato assicurato per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni immediatamente prima dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria.
- 2005  
1/17 Sulla base dei dati del sistema d'informazione E-VERA (v. [art. 7 cpv. 3 lett. e Ordinanza E-VERA](#)) la Cassa di compensazione decide autonomamente se il richiedente non è domiciliato né in Svizzera, né in uno Stato membro dell'UE (v. [art. 153a cpv. 2 LAVS](#)) o dell'AELS (N. 2003). Il fatto di non essere iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero<sup>1</sup> non costituisce un criterio decisivo<sup>1</sup>.
- 2008  
1/20 La condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AV/AI giusta gli [art. 1a cpv. 1 lett. a-c](#), [1a cpv. 3 e 4](#) e [2 LAVS](#), in virtù dell'Accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede durante un periodo ininterrotto di cinque anni interi.
- 2008.1  
1/20 Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immediatamente la data dell'uscita dall'AVS.

---

<sup>1</sup> 25 maggio 1984 RCC 1984 p. 566 DTF 110 V 65

- 2008.2  
1/20 Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno.
- 2008.3  
1/20 I periodi assicurativi compiuti in precedenza in uno Stato dell'UE o dell'AELS non vengono computati nel calcolo del periodo assicurativo di cinque anni (v. [cifra 1 dell'Allegato XI \[Svizzera\] del R 883/2004](#) nella versione contenuta nell'Accordo con l'UE.
- 1/20 **2.3 Disposizioni transitorie relative alle revisioni dell'assicurazione facoltativa**
- 2019.1  
1/20 L'adesione deve essere chiesta anche dal coniuge o dal partner registrato senza attività lucrativa che è esentato dall'obbligo contributivo in quanto coperto dal contributo del coniuge o del partner registrato.
- 3003  
1/20 Soppreso
- 4022  
1/20 Gli studenti senza attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 25 anni e le persone assistite senza attività lucrativa pagano il contributo minimo.
- 4026  
1/20 Per il calcolo dei contributi di una persona sposata deve essere presa in considerazione anche la metà della sostanza e del reddito (sotto forma di rendita o proveniente dall'attività lucrativa) del coniuge non assicurato. La stessa regola si applica ai partner registrati<sup>2</sup>.
- 4029  
1/20 Soppreso
- 4035  
1/12 I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che non devono versare il contributo minimo (N. 4022) o che non sono esentati dall'obbligo di contribuzione (N. 4002 e 4003) sono calcolati:

---

<sup>2</sup> 28 luglio 1999 [VSI 1999 pag.204](#) DTF 125 V 230

- sulla base della sostanza esistente al 31 dicembre dell'anno contributivo;
- sulla base del reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno contributivo.

Per i contributi dovuti per l'anno contributivo 2019 sono quindi determinanti la sostanza esistente al 31 dicembre 2019 e il reddito conseguito in forma di rendita ottenuto nel 2019.

- 4054  
1/20
- Gli assicurati senza attività lucrativa che sono mantenuti o assistiti durevolmente da fondi pubblici o da terzi (in particolare parenti) e gli studenti senza attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 25 anni pagano il contributo minimo annuo (Allegato 2).
- 4072  
1/17
- Ad esempio, il 25 giugno 2019 la Cassa di compensazione fissa mediante decisione i contributi dovuti da un assicurato per l'anno contributivo 2018. Dopo aver esaurito tutti i rimedi giuridici, la decisione passa in giudicato l'11 novembre 2021. I contributi sono versati il 30 novembre 2020 sul conto della Cassa di compensazione. Sul credito contributivo vanno riscossi interessi di mora dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2021.
- 4074
- La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi versati, ma non dovuti. Se l'assicurato versa a titolo facoltativo contributi non ancora dovuti per futuri anni contributivi, non vanno corrisposti interessi compensativi. Questi ultimi iniziano a maturare il 1° gennaio che segue la fine dell'anno civile successivo all'anno contributivo. Ad esempio, se per l'anno contributivo 2017 l'assicurato ha pagato contributi superiori a quelli dovuti, la Cassa di compensazione deve versare interessi compensativi a partire dal 1° gennaio 2019. Se, invece, l'assicurato paga contributi per futuri anni contributivi (se, ad esempio, egli versa nel 2017 importi per coprire i contributi che dovrà probabilmente pagare nel 2019), non vanno corrisposti interessi compensativi a partire dal 1° gennaio 2017. Tali interessi sono eventualmente dovuti solo a partire dal 1° gennaio 2021.

- 4078 Soppresso  
1/20
- 4084 La dilazione di pagamento non sospende né interrompe il termine di prescrizione.  
1/20 Concedendo la dilazione si deve quindi tenere conto delle disposizioni concernenti l'esclusione dall'assicurazione (v. N. 3011 segg.).  
La dilazione di pagamento non sospende la decorrenza degli interessi di mora.
- 5008 Gli anni successivi al 31 dicembre 1982 per i quali i contributi non sono stati pagati né possono essere compensati con la rendita non possono essere considerati anni contributivi ai sensi del N. 5009 DR.  
1/20
- 5026 Il versamento di prestazioni in denaro all'estero è effettuato secondo le disposizioni relative al versamento delle DR (cap. 10.1).  
1/20
- 5027 Soppresso  
1/20
- 5029 Il pagamento avviene generalmente su un conto postale o bancario. Se il pagamento viene effettuato su un conto in Svizzera, valgono le disposizioni previste nelle DR. Se ciò appare sufficientemente sicuro, la Cassa di compensazione può autorizzare il pagamento su un conto postale o bancario nel Paese di residenza dell'avente diritto ([art. 20 OAF](#)).

## 2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2020

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	10,1 per cento
Contributo minimo AVS/AI	950 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi la tabella dei contributi nell'opuscolo separato (v. Allegato 3)
Valutazione delle remunerazioni in natura	33 franchi al giorno 990 franchi al mese